

I.I.S. "E. FERMI"- ARAGONA

I.I.S. - "E. FERMI"-ARAGONA
Prot. 0020398 del 30/10/2025
I-1 (Uscita)



A.S.
2025/2026

REGOLAMENO DI ISTITUTO



A.S. 2025/2026



“ENRICO FERMI”

Via Miniera Taccia Caci Pirandello s.n.c (ex ASI) – 92021 Aragona (AG)

Cod. mecc. AGIS02400L – Tel. 0922/602498

C.F. 93071340843 - e-mail: agis02400L@istruzione.it – Pec. agis02400L@pec.istruzione.it - sito: www.iissfermi.edu.it

ITI – SETTORE TECNOLOGICO

Cod. mecc. AGTF024015



IPSIA – SETTORI: SERVIZI – IND. E ART.

Cod. mecc. AGRI024018

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

- VISTO** l'art. 10, comma 3, lettera a) del T.U. 16/4/94, n. 297;
- VISTI** gli artt. 8 e 9 del DPR 8/3/99, n. 275;
- VISTO** il D.I. 28.09.2018 n. 129;
- VISTO** il D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 e sue successive modifiche (D.P.R. 21 novembre 2007, n. 235);
- VISTA** la Direttiva n. 16 del 5 febbraio 2007 del Ministro della Pubblica Istruzione avente ad oggetto “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;
- VISTA** la C.M. n. 30/ dip. / segr. del 15 marzo 2007 del Ministro della Pubblica Istruzione avente ad oggetto “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di utilizzo di dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;
- VISTA** la direttiva 104 del 30 novembre 2007 avente ad oggetto ““Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy”;
- VISTO** il D.L. 1 settembre 2008, n. 137, che reintroduce il voto in condotta;
- VISTO** il Regolamento sulla valutazione degli studenti del 28 maggio 2009;
- VISTO** il D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009;
- VISTA** la legge 128 dell’8 novembre 2013 (G.U. Serie Generale n° 264 11 novembre 2013);
- ESAMINATA** la legge 10 ottobre 2024, n. 150, recante "Revisione della disciplina in materia di valutazione delle studentesse e degli studenti, di tutela dell'autorevolezza del personale scolastico nonché di indirizzi scolastici differenziati”
- LETTA** la circolare ministeriale del 16.6.2025 n. 3392, concernente "Disposizioni in merito all'uso degli smartphone nel secondo ciclo di istruzione”
- VALUTATA** l’opportunità di aggiornare il Regolamento d’istituto alla luce della sopravvenuta normativa

EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

che recepisce le affermazioni di principio basilari dello Statuto delle studentesse e degli studenti e delle nuove disposizioni legislative e ministeriali volte a ripristinare la cultura del rispetto,

affermare l'autorevolezza dei docenti, rimettere al centro il principio della responsabilità e restituire serenità al contesto scolastico:

- la finalità del Regolamento è educativa (educazione alla legalità e alla convivenza civile);
- la responsabilità disciplinare è personale;
- Scopo del Regolamento, che è coerente e funzionale al Piano dell'Offerta formativa adottato dall'Istituto, è quello di agevolare:
la convivenza all'interno dell'Istituto ed i rapporti tra tutte le componenti della comunità scolastica;
accrescere il senso di responsabilità degli studenti in quanto cittadini inseriti in una istituzione;
definire un quadro di riferimento normativo per la garanzia dei diritti di ciascuno ed utile all'organizzazione della vita scolastica.

Il presente Regolamento è stato adottato nella seduta del Consiglio di Istituto del 23/10/2025 dai rappresentanti di tutte le componenti della comunità scolastica nella consapevolezza che tutti, ciascuno nel rispetto del proprio ruolo e secondo le proprie competenze, sono costantemente impegnati a garantire in ogni circostanza il rispetto delle libertà sancite dalla Costituzione della Repubblica Italiana.

Il Regolamento viene reso noto tramite pubblicazione all'albo dell'Istituto.

Ne viene fornita copia a chiunque ne faccia richiesta.

INDICE

REGOLAMENTO DI ISTITUTO	
TITOLO I – Organi collegiali.....	4
TITOLO II – Il Dirigente Scolastico.....	8
TITOLO III - Diritti e doveri degli studenti	8
TITOLO IV - Diritti e doveri dei genitori.....	13
TITOLO V – Personale docente	14
TITOLO VI – Personale A.T.A.	15
TITOLO VII - Norme di democrazia interna.....	17
TITOLO VIII - Comunicazioni e colloqui scuola-famiglia.....	18
TITOLO IX - Calendario scolastico, orario delle lezioni, formazione delle classi e assegnazione dei docenti.....	19
TITOLO X - Attività alternative per studenti e studentesse che non si avvalgono dell'IRC	19
TITOLO XI - Attività extrascolastiche	20
TITOLO XII - Visite e viaggi di istruzione in Italia e all'estero	20
TITOLO XIII- Funzionamento generale dell'Istituto	21
TITOLO XIV - Attuazione del Regolamento	23
STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA	25
Art. 1 (Vita della comunità scolastica).....	25
Art. 2 (Diritti).....	25
Art. 3 (Doveri).....	26
Art. 4 (Disciplina)	27
Art. 5 (Impugnazioni)	28
Art. 5-bis (Patto educativo di corresponsabilità).	29
Art. 6 (Disposizioni finali)	30
REGOLAMENTO DISCIPLINARE DEGLI STUDENTI	30
Premessa.....	31
1.Scopo del regolamento disciplinare	31
2. Valutazione del comportamento.....	31
3.Sanzioni.....	32
4. Sanzioni accessorie.....	33
3. Sanzioni rieducative alternative	33
4. Reiterazioni delle sanzioni	33
5. Comportamenti sanzionabili	34
6. Procedure disciplinari	37
7. Ricorso avverso l'irrogazione di una sanzione	38
8. Organo di garanzia e suo funzionamento.....	39

TITOLO I – Organi collegiali

Art. 1 - Finalità e principi degli Organi Collegiali

Gli Organi Collegiali sono istituiti al fine di realizzare, nel rispetto degli ordinamenti dello Stato, della Scuola e delle competenze del personale direttivo, docente e ATA, la partecipazione nella gestione dell'Istituzione scolastica, conferendole il carattere di un organismo unitario che interagisce con la più vasta comunità sociale e civile.

Art. 2 - Articolazione degli Organi Collegiali di Istituto

Gli Organi Collegiali di Istituto sono:

- * il Consiglio di Istituto;
- * la Giunta Esecutiva;
- * il Collegio dei Docenti;
- * i Consigli di Classe;
- * il Comitato per la valutazione dei docenti.

Art. 3 - Convocazione e verbalizzazione degli Organi Collegiali

La convocazione degli Organi Collegiali è disposta con un preavviso di almeno 5 giorni rispetto alla data delle riunioni.

Essa viene effettuata specificamente per la Giunta Esecutiva, il Consiglio d'Istituto e il Comitato di valutazione con lettera diretta ai singoli componenti dell'organo collegiale, ovvero tramite e-mail, e mediante pubblicazione dell'apposito avviso all'albo, al sito internet dell'Istituto, e/o tramite circolare per tutti gli altri casi.

La lettera e l'avviso di convocazione devono indicare gli argomenti da trattare nella seduta dell'organo collegiale.

Di ogni seduta viene redatto apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, steso su apposito registro a pagine numerate.

Art. 4 - Elezioni degli Organi Collegiali

Le elezioni, per gli organi collegiali di durata annuale, hanno luogo, ove possibile, nello stesso giorno ed entro il secondo mese dell'anno scolastico.

Sono fatte salvo diverse disposizioni ministeriali.

Art. 5 - Programmazione e coordinamento delle attività degli Organi Collegiali

Ciascun organo collegiale programma le proprie attività nel tempo, in rapporto alle proprie competenze, allo scopo di realizzare un ordinato svolgimento delle attività stesse, raggruppando la discussione di argomenti su cui sia possibile prevedere con certezza la necessità di adottare decisioni, proposte o pareri.

Ciascun organo collegiale opera in forma coordinata con gli altri organi collegiali che esercitano competenze parallele, ma con rilevanza diversa, in determinate materie.

Il Dirigente scolastico deve farsi promotore di una effettiva programmazione delle attività dei singoli organi collegiali, realizzando, d'intesa con il Consiglio di Istituto, un calendario, sia pure di massima, delle rispettive riunioni; in particolare deve cercare di unificare al massimo gli argomenti affini per non effettuare un numero eccessivo di sedute.

Art. 6 - Composizione, convocazione e funzionamento del Consiglio di Istituto

Il Consiglio di Istituto è formato dalle rappresentanze elette dal personale insegnante, dal personale non insegnante, dai genitori degli studenti iscritti, dagli studenti e dal Dirigente scolastico.

La prima convocazione del Consiglio di Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri, è disposta dal Dirigente Scolastico. Nella prima seduta l'organo collegiale è presieduto dal Dirigente ed elegge tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso il proprio Presidente.

L'elezione ha luogo a scrutinio segreto.

Sono candidati tutti i genitori membri del Consiglio.

È considerato eletto il genitore che abbia ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rapportata al numero dei componenti del Consiglio.

Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il Presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano presenti alla seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica.

A parità di voti è eletto il più anziano di età.

Il Consiglio può deliberare di eleggere anche un Vice Presidente da votarsi tra i genitori componenti il Consiglio stesso secondo le modalità previste per l'elezione del Presidente.

Le funzioni di segretario sono affidate dal Presidente ad un membro del Consiglio stesso.

Il Consiglio è convocato a richiesta:

- del Presidente della Giunta Esecutiva;
- di almeno sei membri del Consiglio.

La convocazione deve essere diramata a cura dei servizi di segreteria, per iscritto ai membri del Consiglio almeno 5 giorni prima della riunione. Nei casi di giustificata urgenza, il Consiglio può essere convocato mediante comunicazione telefonica ai suoi membri. I membri del Consiglio che non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio di Istituto decadono dalla carica e vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste (art. 22 D.P.R. n. 416).

Il Consiglio di Istituto elegge nel suo seno una Giunta Esecutiva composta da un docente, un genitore, uno studente ed un rappresentante dei non docenti.

Della Giunta fanno parte di diritto il Dirigente Scolastico che la presiede ed il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi che svolge le funzioni di segretario della Giunta stessa.

La Giunta Esecutiva predispone la relazione annuale oggetto di discussione e di approvazione nel corso di una apposita seduta del Consiglio stesso, quando si dia luogo al rinnovamento dell'organo.

Art. 7 - Composizione, convocazione e competenze del Collegio dei Docenti

Il Collegio dei docenti è composto dal Dirigente e dal personale insegnante in servizio nella scuola: le funzioni di segretario sono attribuite dal Dirigente ad uno dei docenti scelto come suo collaboratore.

Il Collegio dei docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogniqualvolta il Dirigente lo ritenga opportuno, oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.

L'organo ha l'esclusiva per quanto attiene agli aspetti pedagogico – formativi e all'organizzazione didattica; delibera autonomamente in merito alle attività di progettazione a livello d'Istituto e di programmazione educativa e didattica.

Il Collegio dei docenti, nell'esercizio dei poteri di autorizzazione che gli sono propri, può articolarsi in Commissioni o Gruppi di lavoro.

Nella formazione di detti Organismi, il Collegio terrà conto della disponibilità e delle competenze dei singoli docenti.

Art. 8 - Funzioni e organizzazione dei Consigli di classe

I Consigli di Classe sono gli organismi cui competono i poteri di decisione, organizzazione, programmazione e valutazione relativi ad una classe.

Essi presentano una doppia struttura: in forma ristretta (alla presenza dei soli docenti) seguono le attività didattiche in senso stretto, ivi compresa la valutazione di fine trimestre/quadrimestre e di fine anno. In forma allargata (alla presenza dei 2 delegati dei genitori e dei 2 delegati degli studenti) deliberano su tutte le attività curriculari di tipo accessorio (viaggi di istruzione, attività pomeridiane, interventi in orario scolastico nell'ambito di progetti proposti dal Consiglio di Istituto e/o dal Collegio Docenti).

Il Consiglio di Classe è presieduto dal Dirigente che, solitamente, delega un docente a presiederlo, il coordinatore. Questi ha il compito:

- di controllare periodicamente le assenze degli studenti e studentesse, avendo cura di segnalare all'Ufficio di Presidenza e al docente Funzione strumentale Area 4 eventuali casi di assenteismo e dispersione scolastica;
- contattare le famiglie degli studenti e studentesse per ogni eventuale situazione che si dovesse verificare all'interno della classe;
- convocare il Consiglio di classe per ogni problematica inerente allo stesso;
- raccogliere le proposte dei docenti sulla programmazione didattica con riferimento ad attività complementari ed extrascolastiche;
- redigere la programmazione didattico –educativa della classe.

Per ragioni di tempo ed organizzazione la presenza del Dirigente si ha in occasioni particolari ed agli scrutini.

Un docente svolge la funzione di segretario, che ha il compito di collaborare con il coordinatore per ogni eventuale problematica inerente la classe e di redigere i verbali in modo scrupoloso, la cui lettura, per le parti di loro interesse, può essere richiesta da tutti gli aventi titolo attraverso apposita richiesta in Segreteria Didattica.

Art. 9 - Composizione, funzioni e organizzazione del Comitato di Valutazione dei Docenti

Le funzioni del Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti sono stabilite dall'art. 11 del D. Lgs. 297/94 come sostituito dal comma 129 dell'art. 1 della legge n. 107/2015. Il collegio docenti e il consiglio di istituto sono gli organi tenuti a deliberare la scelta delle persone chiamate a far parte del Comitato di valutazione.

Art. 9 bis - Composizione del Comitato di Valutazione dei Docenti

- a) il Comitato di valutazione è istituito senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; nessun compenso è previsto per i membri;
- b) dura in carica tre anni scolastici;
- c) i componenti dell'organo sono: il Dirigente Scolastico (che lo presiede), tre docenti (due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto), due rappresentanti dei genitori, ed un componente esterno individuato dall'ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici;
- d) nella 1^a riunione è prevista la nomina di un segretario del comitato con il compito di redigere processo verbale delle riunioni che sarà firmato dal presidente e dal segretario stesso e steso su apposito registro a pagine numerate da conservare agli atti della scuola.

Art. 9 ter - Funzionamento e deliberazioni del Comitato di valutazione

- a. A composizione completata, il Dirigente Scolastico provvede alla formale costituzione del Comitato mediante decreto di nomina;
- b. Il Dirigente Scolastico, quale presidente del Comitato di valutazione, provvede alla convocazione per l'insediamento;
- c. Il comitato è convocato dal presidente;
- d. La convocazione del comitato deve essere disposta per iscritto, completa di ordine del giorno e comunicata con un congruo preavviso (generalmente 5 gg rispetto alla data delle riunioni);
- e. Di ogni seduta viene redatto processo verbale, firmato dal presidente e dal segretario, steso su apposito registro a pagine numerate;
- f. La seduta del Comitato regolarmente convocato è valida quando interviene almeno la metà più uno dei componenti in carica. In tal caso il presidente, constatata la presenza del numero legale, può dare avvio ai lavori;
- g. Per qualsiasi decisione da assumere il voto è palese; la votazione è segreta solo quando si faccia questione di persone;
- h. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi dai componenti presenti. In caso di parità, prevale il voto del presidente;
- i. Relativamente alla natura del voto validamente espresso, si precisa che l'astensione non può essere considerata una manifestazione di "volontà valida".

Art. 9 quater – Compiti.

- a. Il Comitato esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. Per lo svolgimento di tale compito l'organo è composto dal Dirigente Scolastico, che lo presiede, dai docenti e si integra con la partecipazione del docente cui sono affidate le funzioni di tutor il quale dovrà presentare un'istruttoria;

- b. in ultimo il comitato valuta il servizio di cui all'art. 448 (Valutazione del servizio del personale docente) su richiesta dell'interessato, previa relazione del Dirigente Scolastico.

TITOLO II – Il Dirigente Scolastico

Art. 10 – Competenze e funzioni del Dirigente Scolastico

Il Capo d'Istituto partecipa e concorre al processo di realizzazione dell'autonomia scolastica, assicura la gestione unitaria dell'istituzione scolastica e la finalizza all'obiettivo della qualità dei processi formativi, predisponendo gli strumenti attuativi del piano dell'offerta formativa.

Il D.S., all'inizio dell'anno scolastico, nomina i suoi collaboratori, i coordinatori e i segretari dei consigli di classe. Le competenze del Dirigente Scolastico sono regolate dal vigente CCNL.

TITOLO III – Diritti e doveri degli studenti

Art. 11 - Diritti degli studenti riconosciuti e tutelati dalla scuola (art. 2 dello Statuto delle studentesse e degli studenti)

L'alunno/a ha i seguenti diritti:

1. FORMAZIONE

- a. a ricevere una formazione ed un'educazione qualificata;
- b. a ricevere gli strumenti per essere capaci di scelte autonome ed inserirsi costruttivamente nel mondo del lavoro (orientamento);
- c. a ricevere un'istruzione che valorizzi la sua identità personale;
- d. a richiedere e compiere esperienze didattiche che soddisfino le inclinazioni personali;

2. SOLIDARIETÀ

- a. a sentirsi integrato nella classe e nella scuola, indipendentemente da handicap o da differenze di ordine culturale, religioso, etnico;
- b. ad usufruire di tutti gli strumenti messi a disposizione dalla scuola, nei limiti consentiti dalle capacità personali;
- c. a partecipare a tutte le esperienze collettive proposte dalla scuola, a prescindere dalle disponibilità finanziarie della famiglia;

3. RISERVATEZZA

- a. alla non divulgazione, senza il suo assenso o quello della famiglia, di problemi personali inerenti la sua vita di relazione o altro di cui egli stesso o i suoi genitori abbiano messo al corrente i docenti, tramite elaborati scritti o colloqui riservati;

4. INFORMAZIONE

- a. ad essere informato tempestivamente sulle norme che regolano la vita della scuola;
- b. a conoscere preventivamente gli obiettivi didattici che dovranno essere perseguiti nelle varie attività;

5 PARTECIPAZIONE

- a. ad esprimere opinioni e avanzare proposte, anche attraverso le famiglie e, compatibilmente con le esigenze della programmazione, su argomenti di studio, scelta dei libri e del materiale scolastico;

- b. a prendere visione delle verifiche scritte e a conoscere/comprendere i criteri di valutazione adottati dall'insegnante;
- c. ad individuare, con l'aiuto del docente, sia i propri punti di forza sia quelli di debolezza e le strategie per migliorare il rendimento;
- d. a scegliere, con l'aiuto dei genitori e su consiglio dei docenti, alcune delle attività integrative e aggiuntive/facoltative che meglio possano soddisfare le sue inclinazioni;

6 INTEGRAZIONE RECIPROCA

- a. ad ottenere rispetto per le proprie tradizioni e scelte religiose, culturali ed etniche;
- b. a partecipare con i compagni ad attività interculturali, volte a promuovere un clima di tolleranza e serena convivenza;
- c. ad essere tutelato se disabile;

7 AMBIENTE

- a. a ricevere assistenza psicologica, informazioni a tutela della salute;
- b. a vivere in ambienti scolastici a norma, per quanto concerne il riscaldamento e la sicurezza sia nella gestione ordinaria sia in caso di eventi straordinari;
- c. di usufruire di una strumentazione tecnologica ed ambienti conformi alle esigenze di studio e di vita scolastica;
- d. a 10 minuti di intervallo.

La scuola garantisce, altresì, l'attivazione di iniziative finalizzate al recupero delle situazioni di ritardo e di svantaggio nonché alla prevenzione e al recupero della dispersione scolastica.

Art. 12 - Doveri degli studenti (Regolamento di disciplina)

Gli studenti sono tenuti a:

- a. rispettare il Dirigente Scolastico, tutto il personale della scuola e i compagni;
- b. studiare con assiduità e serietà;
- c. portare sempre il materiale didattico occorrente;
- d. utilizzare correttamente le strutture, i macchinari, i sussidi didattici, le attrezzature scolastiche e a non arrecare danni ad effetti personali di compagni e del personale della scuola;
- e. usare un abbigliamento che dovrà rispettare i canoni della sobrietà e della decenza;
- f. non accedere al Bar e alle macchinette distributrici di alimenti e bevande durante le ore di lezione;
- g. non usare il telefono cellulare o altri dispositivi elettronici durante l'orario scolastico. Il divieto si estende anche all'utilizzo per fini didattici, salvo che:
 - non sia specificamente e preventivamente autorizzato dal docente nell'ambito di un progetto formativo;
 - non rientri nelle eccezioni previste dal Piano educativo individualizzato (PEI) o dal Piano didattico personalizzato (PDP);
 - non sia strettamente funzionale all'efficace svolgimento dell'attività didattica nell'ambito degli specifici indirizzi del settore tecnologico dell'istruzione tecnica dedicati all'informatica e alle telecomunicazioni.

- h. non utilizzare il telefono cellulare o altri dispositivi elettronici per fare fotografie e riprese video o per diffondere video o fotografie in quanto ciò costituisce un trattamento illecito di dati personali, una potenziale violazione della privacy altrui e una grave mancanza sul piano disciplinare.
- i. non fumare (il divieto riguarda altresì le sigarette elettroniche) all'interno dei locali della struttura scolastica, ivi compresi i vani di transito e i servizi igienici, le aree all'aperto di pertinenza dell'Istituto, a norma delle disposizioni vigenti (D.L. 12/09/2013, n° 104, art. 4), e per il rispetto degli altri;
- j. deporre i rifiuti negli appositi contenitori;
- k. segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo/vandalismo che si verificassero nelle classi o nella scuola;
- l. collaborare con i rappresentanti di classe eletti per far funzionare meglio la classe e la scuola;
- m. mantenere in ogni circostanza un comportamento corretto, evitando di alzare la voce, di fischiare, di fare ricorso alle mani, o alla violenza verbale per risolvere eventuali contrasti;
- n. evitare di masticare gomma americana a scuola e di mangiare, se non durante l'intervallo;
- o. osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai competenti organi di Istituto;
- p. esprimere il proprio parere sulla scuola e gli eventuali suggerimenti anche attraverso la compilazione dei questionari di soddisfazione che verranno consegnati a fine anno.

OBBLIGHI DI FREQUENZA

- a. Gli studenti sono tenuti a frequentare la scuola regolarmente.
- b. Al primo suono della campana gli studenti devono avviarsi verso le rispettive classi, per essere pronti a cominciare le lezioni; al secondo suono della campana, alle ore 8:00 tutti devono trovarsi in classe.
- c. Alle ore 8:15 il cancello sarà chiuso e non sarà possibile entrare, tranne in casi eccezionali non dipendenti dalla volontà degli studenti (ritardo dei pullman, dei treni, ingorghi, ...) da accertarsi da parte dei docenti della prima ora. Questi ultimi, nel caso in cui dovessero ripetersi con frequenza tali ritardi, oltre ad annotarli sul registro di classe, dovranno informare l'Ufficio di Presidenza al fine di risolvere tale situazione.
- d. Gli studenti, trascorso tale periodo temporale, cioè le ore 8:20, considerato che l'entrata in ritardo, oltre a far perdere loro minuti di lezione, arreca disturbo allo svolgimento della stessa, potranno entrare alla seconda ora, solo se autorizzati dall'Ufficio di Presidenza. Qualora tale situazione dovesse ripetersi, potranno essere ammessi in classe solo se giustificati da un genitore, anche per via telefonica.
- e. Gli studenti e studentesse potranno entrare alla seconda ora solo per n. quattro (4) volte in un trimestre, dopo di che, l'alunno, per essere ammesso in classe, dovrà venire accompagnato dai genitori o da chi ne fa le veci, al fine di portarli a conoscenza della situazione.
- f. Gli studenti e studentesse, al termine della ricreazione, devono affrettarsi a dirigersi alle proprie aule. Il ritardo sarà segnalato dal docente dell'ora all'Ufficio di Presidenza per eventuali provvedimenti.
- g. Quando oltre il 60% degli studenti di una classe si assenta, entro i due giorni successivi all'assenza di massa, tutti gli studenti devono giustificare tale assenza accompagnati dai loro genitori o da chi ne fa le veci.

- h. Gli studenti devono giustificare sempre le assenze (quelle per malattia superiori a dieci giorni devono essere giustificate con regolare certificato medico).
- i. Numero di ore massimo di assenze:
- per le classi con 32 ore settimanali il numero di ore massimo di assenze è di 264;
 - per le classi con 33 ore settimanali il numero di ore massimo di assenze è di 272.
- j. Tipologie di assenze ammesse a deroga
- La deroga è prevista per le seguenti assenze, per come stabilito dalla normativa vigente e giusta delibera del Collegio dei docenti, adeguatamente documentate (a condizione che non raggiungano una percentuale tale da pregiudicare, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli studenti e studentesse interessati):
- gravi motivi di salute;
 - terapie e/o cure programmate;
 - donazioni di sangue;
 - partecipazione ad attività sportive e agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal CONI;
 - gravi motivi di famiglia;
 - partecipazione degli studenti a manifestazioni ed eventi del territorio;
 - partecipazione degli studenti a manifestazioni culturali di rilevanza nazionale;
 - assenze per causa di forza maggiore (disservizi nei trasporti, ...).
- k. Gli studenti possono uscire dall'aula durante le lezioni solo per validi motivi e con l'autorizzazione dell'insegnante.
- l. Durante il cambio dell'ora gli studenti debbono tenere un comportamento corretto e disciplinato, non allontanandosi dall'aula e, soprattutto, non sostando nei corridoi.
- m. Gli studenti, sia minorenni che maggiorenni, potranno uscire anticipatamente solo in caso di comprovati e documentati motivi, positivamente valutati dalla Dirigenza. L'uscita anticipata non è consentita prima che siano trascorse almeno 3 (TRE) ore dall'inizio delle attività didattiche dello studente. Eventuali deroghe saranno concesse dal Dirigente Scolastico o dai docenti da lui delegati, solo in casi eccezionali e debitamente motivati.
- In caso di uscita anticipata:
- gli studenti e studentesse minorenni potranno lasciare l'Istituto solo se prelevati dal genitore o da persona da esso espressamente delegata. La delega dovrà essere consegnata dal genitore/tutore presso la Vicepresidenza, e dovrà:
 - esplicitare chiaramente il nominativo della persona autorizzata a prelevare il minore;
 - allegare la copia del documento di riconoscimento della persona autorizzata. Il delegato, per prelevare il minore, dovrà presentarsi in Vicepresidenza ed esibire lo stesso documento riportato nell'atto di delega.
 - gli studenti e studentesse maggiorenni potranno lasciare l'Istituto solo dopo che l'Ufficio di Vicepresidenza avrà informato telefonicamente i genitori, previa presentazione della liberatoria da parte dei genitori.
 - gli studenti sposati o che, comunque, non vivono nella casa dei genitori possono adempiere personalmente a tutti gli atti per i quali è prevista la presenza dei genitori, sempre che sia stata presentata alla scuola una documentazione ufficiale attestante il loro stato giuridico.

- n. Qualora si verificasse la necessità di uscire anticipatamente per improvviso malessere, sarà tempestivamente informata la famiglia e, in caso di impossibilità di comunicazione, lo studente sarà trasportato in ospedale, accompagnato dal personale docente o ausiliario della scuola.
- o. Nelle situazioni in cui il normale svolgimento delle lezioni o un'adeguata sorveglianza degli studenti si renda impossibile, i genitori saranno informati, anche tramite gli organi di stampa, dell'irregolare servizio scolastico.
- p. Gli studenti devono mantenere un comportamento corretto durante il cambio degli insegnanti e durante lo spostamento dalle aule ai laboratori e viceversa, nonché all'uscita dall'Istituto, per consentire l'ordinato svolgimento della vita scolastica in ogni circostanza e per dimostrare di aver raggiunto l'obiettivo dell'autocontrollo.
- q. Al termine delle lezioni gli studenti escono dalle aule solo al suono della campana.
- r. È fatto divieto agli studenti di transitare negli spazi interni all'Istituto con mezzi a motore.
- s. Il posteggio dei motorini e delle automobili è consentito, senza assunzione di responsabilità negli spazi previsti.
- t. Gli studenti hanno il dovere della presenza, oltre che alle lezioni curricolari, a tutte le altre attività scolastiche programmate dagli Organi collegiali della scuola (corsi di recupero, visite guidate e viaggi di istruzione, iniziative culturali, ...); pertanto, le eventuali assenze degli studenti devono essere giustificate dai genitori.
- u. Il monitoraggio di assenze e ritardi viene effettuato mensilmente dal Coordinatore di Classe, che provvede a comunicare alle famiglie tempestivamente le situazioni di criticità, in ottemperanza dell'art. 14, comma 7, D.P.R. 122/2009.

Art. 13 - Provvedimenti disciplinari: principi generali

Per l'irrogazione di sanzioni, dallo Statuto delle studentesse e degli studenti – allegato al presente regolamento - emergono i seguenti criteri:

- a. la responsabilità disciplinare è personale;
- b. nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni;
- c. nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto;
- d. i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica;
- e. le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno;
- f. esse tengono conto della situazione personale dello studente;
- g. allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica (sanzioni alternative);
- h. le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale.

Le sanzioni disciplinari e i relativi procedimenti sono contenuti nell'allegato regolamento che ne costituisce parte integrante.

TITOLO IV - Diritti e doveri dei genitori

Art. 14- Diritti

I genitori hanno diritto:

- a. al rispetto della privacy;
- b. di conoscere gli obiettivi programmati;
- c. a ricevere informazioni chiare e precise in merito al profitto e al comportamento dei propri figli;
- d. ad essere informati in merito ad assenze o ritardi dei propri figli;
- e. di richiedere, previo appuntamento, incontri con la Dirigenza e/o con il docente coordinatore della classe per affrontare problemi di rilevante interesse per la famiglia e l'allievo;
- f. a partecipare alle scelte educative ed organizzative della scuola;
- g. a conoscere l'offerta formativa della scuola;
- h. a ricevere per il proprio figlio una valutazione oggettiva, trasparente, immediata;
- i. di accedere all'ufficio di segreteria per acquisire documenti o informazioni.

Art. 15 – Doveri dei genitori

I genitori sono tenuti a:

- a. conoscere l'offerta formativa della scuola;
- b. partecipare alle scelte educative ed organizzative della scuola, non delegando ad essa la responsabilità;
- c. instaurare un clima di comprensione, rispetto e fiducia tra scuola e famiglia;
- d. informare la scuola in caso di problematiche possano incidere sulla situazione scolastica dello studente;
- e. seguire l'andamento scolastico dei propri figli e a collaborare con i docenti per la crescita culturale e sociale degli allievi;
- f. assicurare la frequenza regolare e la puntualità dello studente alle lezioni;
- g. giustificare sempre le assenze ed i ritardi dello studente utilizzando l'apposito libretto, di scoraggiare assenze immotivate, di contattare l'ufficio di segreteria o il docente coordinatore nel caso di assenze di lunga durata, dovute a malattia o altre cause;
- h. partecipare agli incontri con i docenti, compatibilmente con gli impegni lavorativi e/o familiari;
- i. sostenere lo studente nel suo lavoro a scuola e a casa;
- j. vigilare affinché i figli vengano a scuola forniti dell'occorrente materiale didattico e rispettino anche nell'abbigliamento il decoro dovuto ad un ambiente di studio;
- k. segnalare situazioni critiche, fenomeni di bullismo/vandalismo che si verificassero nelle classi o nella scuola;
- l. collaborare con l'Istituzione scolastica al fine di garantire l'attuazione del divieto di utilizzo del telefono cellulare o altri dispositivi elettronici durante l'orario scolastico;
- m. cooperare con l'Istituto scolastico al fine di evitare l'utilizzo del telefono cellulare o altri dispositivi elettronici per fare fotografie e riprese video o per diffondere video o fotografie

- n. prendere atto con coscienza e responsabilità di eventuali danni provocati dal figlio a carico di persone, arredi, materiale didattico, ed intervenire, eventualmente, con il recupero e il risarcimento del danno;
- o. sottoscrivere, al momento dell'iscrizione dell'alunno, il Patto di corresponsabilità.
- p. esprimere il proprio parere sulla scuola e gli eventuali suggerimenti anche attraverso la compilazione dei questionari di soddisfazione che verranno consegnati a fine anno.

TITOLO V – Personale docente

Art. 16 - Diritti dei docenti

I docenti hanno diritto:

- a. al rispetto della privacy;
- b. ad essere rispettati da tutte le componenti scolastiche, in quanto persone e lavoratori incaricati di precisi compiti funzionali;
- c. ad essere messi nelle condizioni di sviluppare la loro professionalità;
- d. ad essere inseriti nella comunità attraverso azioni di accoglienza e di informazione sulla vita e struttura organizzativo-didattica dell'Istituto.

Art. 17 – Doveri dei docenti

I docenti sono tenuti a:

- a. trovarsi a scuola almeno 5 minuti prima dell'inizio delle loro lezioni;
- b. attendere l'ingresso degli studenti e studentesse nelle rispettive aule dove si recheranno prima del suono della campana;
- c. al termine delle lezioni, vigilare sull'ordinata uscita degli studenti dall'aula, che deve avvenire dopo il suono della campanella;
- d. segnalare urgentemente alla Dirigenza i casi di assenze numerose e/o periodiche (docenti della prima ora);
- e. spegnere il telefonino durante le lezioni, verificando che gli studenti e studentesse si attengano allo stesso obbligo;
- f. non fumare in istituto;
- g. verificare le giustificazioni degli studenti e studentesse, far osservare tassativamente il rispetto dell'orario di entrata, adottando autonomamente i dovuti provvedimenti (docenti della prima ora);
- h. non consentire l'uscita di più di un alunno per volta per i bagni eccetto i casi di assoluta necessità;
- i. controllare che le uscite degli studenti e studentesse siano quanto più brevi possibili;
- j. effettuare il cambio della classe con la maggiore sollecitudine possibile;
- k. non allontanarsi dalla propria aula lasciando da soli gli studenti e studentesse, se non per gravi, eccezionali motivi e per tempi brevissimi. In tali casi, devono affidare gli studenti e studentesse al collaboratore scolastico del piano, che provvede temporaneamente alla loro sorveglianza.
- l. durante la ricreazione, vigilare sui propri studenti e studentesse, in collaborazione con il personale non docente del piano;

- m. durante le assemblee di classe e di istituto, ferma restando la libertà di espressione, resa sempre in modo civile, i docenti hanno l'obbligo di esercitare una "discreta" vigilanza, al fine di evitare eventi dannosi o gravi violazioni del regolamento di disciplina degli studenti;
- n. segnare con cura sul registro elettronico le ore di lezione svolte, gli argomenti trattati, i compiti assegnati;
- o. dare immediata comunicazione al Dirigente o ad uno dei Collaboratori di ogni rapporto disciplinare meritevole di particolare attenzione;
- p. prendere visione giornalmente delle comunicazioni ai docenti effettuate tramite il sito internet della scuola.

Per le parti non contemplate nel presente Regolamento, si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia ed al contratto nazionale del comparto scuola.

Art. 18 – Registro elettronico di classe

Ogni docente è tenuto a compilare il registro elettronico di classe in ogni parte di sua competenza. Deve annotare le assenze ed i permessi relativi agli studenti, le attività svolte - comprese quelle di recupero e sostegno in itinere -, prendere visione e dare lettura alla classe (ove necessario) delle comunicazioni del Dirigente Scolastico diffuse mediante il registro elettronico, annotare i richiami disciplinari, registrare ogni altra nota significativa inerente l'organizzazione dell'attività didattica della classe.

Personale

Ogni docente è tenuto a compilare in ogni sua parte e a tenere aggiornato il proprio registro personale elettronico, che è del pari obbligatorio in quanto strumento e documento dell'attività amministrativa. Tutte le annotazioni relative alle valutazioni e ai giudizi, nonché all'attività svolta non devono essere crittografate.

Registro dei laboratori

Tutti i docenti, quando fanno uso dei laboratori per le attività didattiche con le classi o a livello personale, devono attenersi ai rispettivi Regolamenti, richiamandone il rispetto da parte degli allievi. Inoltre i docenti devono compilare l'apposito "Registro delle attività di laboratorio" in tutte le parti richieste, in quanto responsabili della sicurezza degli studenti e del buon uso delle attrezzature.

TITOLO VI – Personale A.T.A.

Art. 19 - Diritti e doveri del personale A.T.A.

I diritti e i doveri del personale A.T.A. sono regolati dal D.L.vo 297/94 titolo II capo III parte III, dalle vigenti disposizioni amministrative inerenti alle mansioni correlate al profilo professionale. Sotto la stessa definizione "personale ATA" (Amministrativo, Tecnico, Ausiliario) sono raggruppate figure professionali diverse: Assistenti amministrativi, Assistenti tecnici e Collaboratori scolastici.

Art. 20 - Ruolo e funzioni degli Assistenti Amministrativi

Gli Assistenti amministrativi svolgono il loro ruolo collaborando direttamente con il Dirigente Scolastico (D.S.) e con il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi (D.S.G.A.) e gestiscono gli uffici della “segreteria docenti” (o amministrativa) e della “segreteria studenti” (o didattica). Eseguono attività lavorativa richiedente specifica preparazione professionale e capacità di esecuzione delle procedure anche con l'utilizzazione di strumenti di tipo informatico, pure per finalità di catalogazione.

Art. 21 - Ruolo e funzioni degli Assistenti Tecnici

Gli Assistenti tecnici collaborano al processo didattico, secondo le indicazioni fornite dai docenti responsabili dei laboratori, svolgendo compiti di assistenza tecnica nell'ambito delle attività che prevedono l'uso dei laboratori di cui garantiscono l'efficienza e la funzionalità.

Art. 22 -Ruolo e funzioni dei Collaboratori Scolastici

I Collaboratori scolastici sono addetti ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli studenti e studentesse e del pubblico, di pulizia, custodia e sorveglianza sui locali scolastici e sugli arredi, di collaborazione con i docenti.

Art. 23 – Diritti del Personale ATA

Il personale ATA ha diritto:

- a. ad avere a disposizione tutti gli strumenti che consentano di esercitare il proprio lavoro;
- b. ad un clima favorevole di relazioni lavorative;
- c. ad un ambiente adeguatamente confortevole;
- d. all'informazione relativamente all'andamento generale della scuola e al proprio ruolo specifico;
- e. all'assemblea del personale;
- f. a svolgere i compiti relativi alla propria mansione.

Art. 24 – Doveri del Personale ATA

Il personale ATA deve in particolare:

- a. osservare l'orario di lavoro disciplinato dalle norme vigenti in materia e i turni di servizio fissati dagli organi competenti;
- b. adempiere alle formalità previste per la rilevazione delle presenze;
- c. non assentarsi dal luogo di lavoro senza l'autorizzazione del Capo d'Istituto e non attendere ad occupazioni estranee al servizio durante l'orario di lavoro;
- d. rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme vigenti;
- e. assicurare l'integrità degli studenti e studentesse secondo le attribuzioni di ciascun profilo professionale;
- f. sostituire il collega assente secondo il gruppo funzionale di appartenenza;

- g. avere cura dei locali, mobili, oggetti, macchinari, attrezzi, strumenti in dotazione alla scuola;
- h. non fumare in istituto;
- i. osservare scrupolosamente le disposizioni che regolano l'accesso ai locali della scuola e non introdurvi, salvo che non siano debitamente autorizzate, persone estranee.

TITOLO VII - Norme di democrazia interna

Art. 25 - Utilizzo degli spazi per affissioni e comunicazioni interne

Tutte le componenti della scuola, assumendosene la responsabilità, possono utilizzare gli appositi spazi per l'affissione di manifesti, avvisi, etc...

Non è consentita la propaganda commerciale all'interno dell'Istituto.

Art. 26 - Diritto di assemblea degli studenti e studentesse

Gli studenti e studentesse hanno diritto di riunirsi in assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità previste dagli articoli 12,13 e 14 del D.lgs. 297/94 e secondo le tipologie individuate nella nota ministeriale prot. n. 4733/A3 del 26 novembre 2003.

Art. 27 - Assemblee degli studenti

È consentito lo svolgimento di una assemblea di classe al mese in orario scolastico nel limite di 2 ore. È convocata in seguito alla richiesta dei rappresentanti della classe o di almeno il 50% degli studenti e studentesse della classe. La richiesta, corredata del visto dei docenti interessati e dell'indicazione dell'ordine del giorno, deve essere presentata al Dirigente almeno 3 giorni prima della data fissata.

Le lezioni che non si effettuano dovranno essere di diverse materie con opportuna turnazione.

È consentita un'assemblea d'Istituto al mese in orario scolastico nel limite delle ore di lezione di una giornata. La richiesta di convocazione dell'assemblea, sottoscritta da almeno il 10% degli studenti o dai Rappresentanti di Istituto, deve essere presentata al Dirigente almeno 5 giorni prima della data richiesta e deve contenere l'ordine del giorno.

Le assemblee durante l'anno scolastico saranno effettuate in diversi giorni della settimana.

Alle assemblee d'Istituto svolte durante l'orario delle lezioni, ed in numero non superiore a quattro, può essere richiesta la partecipazione di esperti di problemi sociali, culturali, artistici e scientifici, indicati dagli studenti unitamente agli argomenti da inserire nell'ordine del giorno e autorizzati dal Consiglio d'Istituto.

L'assemblea d'istituto deve darsi un regolamento che è inviato al Consiglio d'Istituto.

A conclusione dei lavori, i rappresentanti degli studenti e studentesse devono redigere un apposito verbale che deve essere consegnato all'Ufficio di presidenza. All'assemblea di classe o d'Istituto possono partecipare con diritto di parola il Dirigente e gli insegnanti della classe o dell'Istituto.

Art. 28 - Assemblee dei genitori

I genitori degli studenti e studentesse hanno diritto di riunirsi in Assemblea nei locali della scuola, secondo le modalità previste dagli articoli 12 e 15 del Testo Unico del 16 aprile 1994, n. 297.

Le assemblee dei genitori possono essere di classe e/o d'Istituto.

Qualora le assemblee si svolgano nei locali dell'Istituto, la data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse devono essere concordate di volta in volta con il Dirigente.

L'assemblea d'Istituto è convocata su richiesta dei rappresentanti eletti nel C.I.; il Dirigente autorizza la convocazione e i genitori rappresentanti ne danno comunicazione alle famiglie, rendendo noto l'ordine del giorno. L'assemblea si svolge fuori dell'orario delle lezioni.

Art. 29 - Assemblee del personale docente e ATA

Per le assemblee dei docenti e del Personale ATA vale la normativa in vigore.

L'avviso deve essere reso noto tramite circolare e la relativa richiesta di adesione dev'essere fornita con adeguato anticipo.

Il personale che non partecipa all'assemblea è tenuto a svolgere il proprio lavoro.

TITOLO VIII - Comunicazioni e colloqui scuola-famiglia

Art. 30 - Collaborazione scuola-famiglia

La collaborazione scuola – famiglia è finalizzata alla promozione del successo formativo di ciascun ragazzo, a sostenerne le aspirazioni, e a valorizzarne le capacità.

Per garantire il dialogo con le famiglie degli studenti e studentesse l'Istituto prevede due diverse modalità di colloquio:

- colloquio in orario antimeridiano (ogni docente dedica un'ora mensile al colloquio con i genitori, secondo orari e modalità che vengono comunicati agli allievi);
- colloquio generale in orario pomeridiano.

Art. 31 - Obblighi di comunicazione della scuola alle famiglie

La scuola ha il dovere di comunicare alle famiglie, tempestivamente e nelle forme ritenute più efficaci, ogni anomalia nella frequenza e nel profitto degli studenti e studentesse.

Art. 32 - Dirigenza scolastica e servizio di vicepresidenza

Colloqui con il Dirigente Scolastico. La Dirigenza scolastica riceve il pubblico sia per appuntamento telefonico sia secondo l'orario comunicato con apposito avviso.

In Istituto è attivo un ufficio "servizio di vicepresidenza" così composto:

- Docente fiduciario del plesso e/o il Coordinatore organizzativo nelle sedi di Favara e Racalmuto;
- Collaboratore – vicario, Secondo Collaboratore e Coordinatori Organizzativi nella sede di Aragona.

Il servizio di vicepresidenza è attivo tutti i giorni: dalle ore 8:00 alle ore 12:00 nella sede di Aragona.

Art. 33 - Procedura dei Reclami

I Reclami vanno espressi in forma scritta e devono contenere generalità, indirizzo e reperibilità del proponente. Il Dirigente, dopo aver esperito ogni possibile indagine in merito, risponde in forma scritta entro 15 gg., attivandosi per rimuovere le cause che hanno provocato il reclamo. Qualora il reclamo non sia di competenza del Dirigente, al reclamante saranno fornite indicazioni circa il corretto destinatario.

TITOLO IX - Calendario scolastico, orario delle lezioni, formazione delle classi e assegnazione dei docenti

Articolo 34 - Calendario scolastico

Sulla base di quanto stabilito, rispettivamente, dal Ministero della Pubblica Istruzione e dalla Regione Sicilia, il Consiglio d'Istituto opera gli opportuni aggiustamenti tenuto conto delle esigenze del territorio, delle famiglie e dei giorni obbligatori di lezione.

Articolo 35 - Orario scolastico e orario delle lezioni

L'orario scolastico, entrata/uscita e scansione oraria, è regolato di anno in anno dal CDI nella sua prima seduta, tenuto conto della delibera del Collegio dei Docenti. L'orario delle lezioni viene redatto dal gruppo di lavoro incaricato dal Dirigente Scolastico, tenuto conto del tempo scuola stabilito dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio d'Istituto. Il suddetto gruppo di lavoro inizia l'attività nel periodo precedente l'avvio delle lezioni ed è operativo per tutto l'anno scolastico. L'orario delle lezioni è basato sul criterio dell'efficienza didattica. È consentito ai singoli docenti avanzare proprie desiderate, esse verranno prese in considerazione nei limiti del criterio sopra scritto nel rispetto della normativa vigente. L'orario scolastico è sottoposto al controllo del Dirigente Scolastico che apporta tutte le variazioni che ritiene opportune.

Articolo 36 - Formazione delle classi e assegnazione dei docenti alle classi

Per la formazione delle classi il criterio da adottare risulta essere quello deliberato annualmente dal Consiglio d'istituto, in ossequio a quanto previsto dalle norme vigenti. Per l'assegnazione dei docenti alle classi si seguiranno i criteri e le procedure previste dalle norme vigenti.

TITOLO X - Attività alternative per studenti e studentesse che non si avvalgono dell'IRC

Art. 37 - Attività alternative all'insegnamento della religione cattolica

La definizione delle attività didattiche e formative alternative all'IRC spetta al Collegio dei docenti, quale organo responsabile dell'azione didattica.

Le C.M. in materia prevedono che:

- la scelta di avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica "ha valore per l'intero ciclo di studi e comunque in tutti i casi in cui sia prevista l'iscrizione d'ufficio, fatto salvo il diritto di modificare tale scelta per l'anno successivo entro il termine delle iscrizioni esclusivamente su iniziativa degli interessati".

La scelta relativa alle attività alternative

all'insegnamento della religione cattolica trova concreta attuazione attraverso le diverse opzioni possibili:

- attività didattiche e formative;
- attività di studio e/o di ricerca individuali con assistenza di personale docente;
- libera attività di studio e/o di ricerca individuale senza assistenza di personale docente (per studenti delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di secondo grado);
- non frequenza della scuola nelle ore di insegnamento della religione cattolica (ove l'orario lo consenta: IRC alla prima o all'ultima ora).

TITOLO XI – Attività extrascolastiche

Art. 38 - Attività extrascolastiche e uso degli spazi scolastici

L'Istituto si impegna a favorire le attività extrascolastiche che realizzino la funzione della scuola come centro di promozione culturale, sociale e civile, consentendo l'uso degli edifici e delle attrezzature fuori dall'orario scolastico, compatibilmente con le possibilità di garantire la vigilanza sugli studenti e studentesse e con le disponibilità degli enti interessati.

TITOLO XII - Visite e viaggi di istruzione in Italia e all'estero

Art. 39 - Visite guidate e viaggi d'istruzione

Le visite e i viaggi d'istruzione costituiscono iniziative complementari delle attività istituzionali della scuola, parte integrante dell'offerta formativa, una delle occasioni di apprendimento fuori dalle aule, nonché una strategia di integrazione e di ampliamento delle conoscenze apprese attraverso gli insegnamenti curricolari.

Hanno, altresì, importanti valenze formative, afferenti al campo dell'affettività, delle emozioni, dei rapporti interpersonali, della responsabilizzazione individuale e di gruppo.

Rappresentano un momento significativo sia per gli allievi sia per i docenti, in quanto si svolgono secondo variabili temporali, logistiche, relazionali e di contenuto molto differenti dalle esperienze di insegnamento/apprendimento quotidiane.

Ecco perché diventano tappe significative del progetto formativo elaborato dai docenti a lungo termine, per tutto l'iter di studi, e del percorso educativo e didattico elaborato annualmente.

Art. 40 – Tipologia

- a. Visite guidate: si effettuano nell'arco di mezza o una giornata presso aziende, mostre, musei, località di interesse storico e artistico, parchi naturali; comprendono la partecipazione ad attività fuori sede (spettacoli cine – teatrali, manifestazioni sportive, conferenze...).
- b. Viaggi di istruzione: si effettuano in Italia o all'estero; comprendono i viaggi finalizzati all'integrazione disciplinare o di indirizzo.

Art. 41 – Partecipazione ai viaggi di istruzione

La partecipazione e la durata dei viaggi d'istruzione vengono deliberate annualmente dal Consiglio d'Istituto.

Art. 42 – Periodo di effettuazione

Nessun tipo di viaggio o visita guidata è possibile nell'ultimo mese delle lezioni.

Art. 43 – Organizzazione di visite guidate e viaggi d'istruzione

I viaggi di istruzione e le visite guidate sono predisposti per classi intere o, comunque, per gruppi significativi di studenti e studentesse di ogni singola classe.

Art. 44 – Condizioni per l'effettuazione dei viaggi d'istruzione

I viaggi potranno effettuarsi se le classi disporranno di un docente accompagnatore all'interno del proprio Consiglio.

Art. 45 – Ruolo dei docenti con Funzione Strumentale nei viaggi d'istruzione

I docenti incaricati di Funzione Strumentale – AREA 3- Interventi e servizi per gli studenti hanno il compito di sovrintendere ai viaggi.

TITOLO XIII - Funzionamento generale dell'Istituto

Art. 46 - Orario e funzionamento degli uffici di segreteria

Gli uffici della segreteria sono a disposizione del personale e del pubblico tutti i giorni lavorativi secondo l'orario che, per esigenze di servizio, definisce il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi.

Art. 47 - Utilizzo delle fotocopiatrici

L'uso delle fotocopiatrici, per motivi di sicurezza e per evitare guasti, è riservato al personale incaricato. I docenti devono consegnare con anticipo il materiale da riprodurre.

Art. 48 - Rispetto della normativa sul diritto d'autore

Il materiale cartaceo è sottoposto alla normativa sui diritti d'autore, quindi i richiedenti si assumono ogni responsabilità sulla riproduzione e/o duplicazione dello stesso.

Art. 49 - Utilizzo di strumenti e attrezzature didattiche

L'utilizzo di altri strumenti (macchina fotografica, lavagna luminosa, televisore, proiettore, ecc.) verrà autorizzato previa richiesta anticipata.

Art. 50 - Utilizzo delle palestre e attività motorie

Gli studenti possono accedere alle palestre solamente alla presenza del docente. È obbligatoria la tenuta sportiva. Nell'eventualità di incidenti deve essere immediatamente informata la famiglia; inoltre devono essere attivati i relativi adempimenti di legge e i necessari interventi come previsto dalla denuncia dell'infortunio.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 7 febbraio 1958 q. 88, "Il capo d'Istituto concede esoneri temporanei o permanenti, parziali o totali per provati motivi di salute, su richiesta delle famiglie degli studenti e studentesse e previ gli opportuni controlli medici sullo stato fisico degli studenti e studentesse stessi."

La circolare 06/06/1995 Prot. n. 1702/A2 ha anche precisato che: "ove il docente sia in presenza di studenti e studentesse non valutabili sotto un profilo pratico-operativo, perché esonerati da alcune o da tutte le esercitazioni relative, esso potrà ben valutarli sul piano delle conoscenze teoriche acquisite".

Art. 51 – Accesso e utilizzo dei laboratori e delle aule speciali

L'accesso ed il funzionamento dei laboratori, dei gabinetti scientifici e delle altre aule speciali è regolamentato dai docenti responsabili in base alle prenotazioni ricevute e, in ogni caso, compatibilmente con l'orario scolastico. L'accesso degli studenti e studentesse nelle succitate strutture deve avvenire in presenza dei docenti o del personale responsabile.

Il docente tecnico-pratico e l'assistente tecnico vigilano sul corretto uso degli strumenti e degli impianti comunicando eventuali guasti.

Art. 52 – Organizzazione e accesso alla Biblioteca d'Istituto

La Biblioteca è una struttura culturale dell'Istituto funzionale all'attività di insegnamento, di studio, di educazione, di aggiornamento e di ricerca. È aperta agli studenti, ai docenti e al personale della Scuola tutti i giorni esclusa la domenica e le altre festività.

L'orario di apertura e di chiusura viene stabilito dal Consiglio d'Istituto e opportunamente pubblicizzato.

Art. 53 – Piano di evacuazione e norme di sicurezza

Il piano di evacuazione dell'istituto è affisso in tutti i locali. È obbligatorio per tutti prenderne visione e rispettare rigorosamente le misure di evacuazione.

Art. 54 – Norme sulla sicurezza

Nessuna persona estranea e comunque non fornita di autorizzazione rilasciata dal Dirigente Scolastico o suo delegato può entrare nell'edificio scolastico dove si svolgono le attività didattiche.

Il Dirigente Scolastico designa tra il personale di ogni plesso i componenti del Servizio di Prevenzione/Protezione dell'Istituto, secondo il D. Lgs. 81/2008, che provvederà alla stesura del DVR.

Art. 55 – Somministrazione di farmaci

Per la somministrazione dei farmaci l'Istituto si atterrà a quanto disposto dalle “Linee guida per la somministrazione dei farmaci in orario scolastico” del 25.11.2005 e successive modifiche e/o integrazioni, nonché al protocollo approvato dagli organi collegiali.

Art. 56 – Rinvio

Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente.

TITOLO XIV – Attuazione del Regolamento

Art. 57 - Modifiche e integrazioni al Regolamento

Le indicazioni contenute nel presente Regolamento si applicano fino a quando non intervengono disposizioni modificative di legge.

Eventuali proposte di modificazioni e/o integrazioni alle norme del presente regolamento devono essere presentate al Presidente da almeno un terzo dei membri del Consiglio mediante testo scritto, specificando titolo, articolo e comma ai quali vanno riferite.

**STATUTO
DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI
DELLA SCUOLA SECONDARIA**

STATUTO DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI DELLA SCUOLA SECONDARIA

D.P.R. 24 GIUGNO 1998, N. 249
D.P.R. 21 NOVEMBRE 2007, N. 235

Art. 1 (Vita della comunità scolastica)

- 1 La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
- 2 La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
- 3 La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
- 4 La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Art. 2 (Diritti)

- 1 Lo studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
- 2 La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
- 3 Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
- 4 Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di

autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.

- 5 Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola gli studenti della scuola secondaria superiore, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati gli studenti della scuola media o i loro genitori.
- 6 Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curriculari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
- 7 Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
- 8 La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
 - a. un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
 - b. offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
 - c. iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
 - d. la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
 - e. la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
 - f. servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.
- 9 La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso e di istituto.
- 10 I regolamenti delle singole istituzioni garantiscono e disciplinano l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola secondaria superiore, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. I regolamenti delle scuole favoriscono inoltre la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

Art. 3 (Doveri)

- 1 Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
- 2 Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
- 3 Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.
- 4 Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.

- 5 Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
- 6 Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

Art. 4 (Disciplina)

Art. 1 - Modifiche all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 (DPR 31 novembre 2007 n. 235)

- 1 I regolamenti delle singole istituzioni scolastiche individuano i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati.
- 2 I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica.
- 3 La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
- 4 In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
- 5 Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica.
- 6 Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono adottati dal consiglio di classe. Le sanzioni che comportano l'allontanamento superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi sono adottate dal consiglio di istituto.
- 7 Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
- 8 Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.
- 9 L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana

o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tale caso, in deroga al limite generale previsto dal comma 7, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica, per quanto possibile, il disposto del comma 8.

9bis. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 9, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

9ter. Le sanzioni disciplinari di cui al comma 6 e seguenti possono essere irrogate soltanto previa verifica della sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desuma che l'infrazione disciplinare sia stata effettivamente commessa da parte dello studente incolpato.

- 10 Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
- 11 Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.".

Art. 5 (Impugnazioni)

Art. 2 Modifiche all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 (DPR 31 novembre 2007 n. 235)

- 1 Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, istituito e disciplinato dai regolamenti delle singole istituzioni scolastiche, del quale fa parte almeno un rappresentante eletto dagli studenti nella scuola secondaria superiore e dai genitori nella scuola media, che decide nel termine di dieci giorni. Tale organo, di norma, è composto da un docente designato dal consiglio di istituto, da un ATA e, nella scuola secondaria superiore, da un rappresentante eletto dagli studenti e da un rappresentante eletto dai genitori, ed è presieduto dal dirigente scolastico.
- 2 L'organo di garanzia di cui al comma 1 decide, su richiesta degli studenti della scuola secondaria superiore o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
- 3 Il Direttore dell'ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'ufficio scolastico

regionale o da un suo delegato. Per la scuola media in luogo degli studenti sono designati altri due genitori.

- 4 L'organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'Amministrazione.
- 5 Il parere di cui al comma 4 è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'organo di cui al comma 3 abbia rappresentato esigenze istruttorie, il direttore dell'ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.
- 6 Ciascun ufficio scolastico regionale individua, con apposito atto, le modalità più idonee di designazione delle componenti dei docenti e dei genitori all'interno dell'organo di garanzia regionale al fine di garantire un funzionamento costante ed efficiente dello stesso.
- 7 L'organo di garanzia di cui al comma 3 resta in carica per due anni scolastici.

Art. 3- Patto educativo di corresponsabilità e giornata della scuola (*DPR 31 novembre 2007 n. 235*)
Dopo l'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, è inserito il seguente:

Art. 5-bis (Patto educativo di corresponsabilità).

- 1 Contestualmente all'iscrizione alla singola istituzione scolastica, è richiesta la sottoscrizione da parte dei genitori e degli studenti di un Patto educativo di corresponsabilità, finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie.
- 2 I singoli regolamenti di istituto disciplinano le procedure di sottoscrizione nonché di elaborazione e revisione condivisa, del patto di cui al comma 1.
- 3 Nell'ambito delle prime due settimane di inizio delle attività didattiche, ciascuna istituzione scolastica pone in essere le iniziative più idonee per le opportune attività di accoglienza dei nuovi studenti, per la presentazione e la condivisione dello statuto delle studentesse e degli studenti, del piano dell'offerta formativa, dei regolamenti di istituto e del patto educativo corresponsabilità.

Art. 6 (Disposizioni finali)

- 1 I regolamenti delle scuole e la Carta dei servizi previsti dalle disposizioni vigenti in materia sono adottati o modificati previa consultazione degli studenti nella scuola secondaria superiore e dei genitori nella scuola media.
- 2 Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.

È abrogato il capo III del R.D. 4 maggio 1925, n. 653.

REGOLAMENTO DISCIPLINARE DEGLI STUDENTI

Premessa

La scuola è una comunità educante fondata sulla conoscenza e la condivisione di regole il cui rispetto, ad opera di tutte le componenti scolastiche, è indice di consapevole e responsabile partecipazione alla vita scolastica. L'Istituto orienta la propria azione educativa verso la valorizzazione di tutte le dimensioni della persona umana ed opera per diffondere una cultura della responsabilità fondata sulla consapevolezza, oltre che dei diritti, anche dei doveri di ciascuno e per far crescere in ogni alunno un'autonoma capacità di scelta, di valutazione e di impegno. L'Istituto, pertanto, esplica la sua azione educativa, anche in ambito disciplinare, in coerenza con il disposto del DPR 24 giugno 1998, n. 249 e DPR 21 novembre 2007, n. 235 e s.m.i "Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria".

1. Scopo del regolamento disciplinare

In ottemperanza a quanto previsto dallo “Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria” e s.m.i, nonché dalla Legge 1 ottobre 2024, n. 150 e dalla Circolare ministeriale del 16.6.2025 n.3392, gli studenti sono tenuti a rispettare precise norme di comportamento (in seguito indicate come norme) per il rispetto sia delle persone (Dirigente Scolastico, docenti, personale ATA, personale di servizi esterni, studenti, visitatori) che operano nell’Istituto, che delle strutture e dei beni della stessa, nonché delle disposizioni generali ed organizzative e degli altri regolamenti dell’Istituto.

La mancata osservanza di tali norme prefigura infrazione disciplinare passibile di sanzione.

La responsabilità disciplinare è personale.

Per gli studenti e studentesse minorenni, la responsabilità civile ricade sui genitori quali esercenti la potestà genitoriale sul figlio; i genitori hanno comunque la responsabilità in educando anche per i figli maggiorenni ma ancora presenti nello stato di famiglia. Tutte le attività proposte dalla scuola sono disciplinate dal presente regolamento.

2.Valutazione del comportamento

La valutazione del comportamento degli studenti è espressa in decimi.

In sede di valutazione finale, l'attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi e la conseguente non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Maturità avvengono anche a fronte di mancanze disciplinari gravi e reiterate e tenuto conto delle violazioni previste dal presente regolamento di istituto.

Per gli studenti che riportano una valutazione pari a sei decimi nel comportamento, il consiglio di classe, in sede di valutazione finale, sospende il giudizio senza riportare immediatamente un giudizio di ammissione alla classe successiva e assegna un elaborato critico in materia di cittadinanza attiva e solidale.

La mancata presentazione dell'elaborato prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo o la valutazione non sufficiente da parte del consiglio di classe comportano la non ammissione dello studente all'anno scolastico successivo.

3. Sanzioni

Le sanzioni irrogate hanno essenzialmente finalità educativa; sono quindi finalizzate a far maturare il senso di responsabilità negli studenti e studentesse ed a ripristinare corretti rapporti tra i membri della comunità scolastica.

Nessuno può esser sottoposto a sanzioni senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità. Le sanzioni vengono comminate sulla base della gravità, persistenza e reiterazione dei comportamenti da punire, nonché sul coinvolgimento o meno di altri individui, sia come soggetti attivi o passivi dell'infrazione. Le sanzioni sono ispirate al principio di gradualità, per cui la reiterazione dell'infrazione comporta l'applicazione di sanzioni di grado superiore. Le sanzioni sono sempre temporanee e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.

L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica è, in ogni caso, disposto quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso, la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Le sanzioni potranno essere accompagnate, in caso di danni a persone o cose, dal risarcimento del danno concordato in modo bonario, in alternativa al risarcimento dei danni in sede civile, fatto salvo il diritto ad eventuali denunce penali.

Le sanzioni commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni. L'Istituto considera infrazioni gravi i comportamenti accertati che si configurano come forme di bullismo e cyberbullismo e li sanziona privilegiando sanzioni disciplinari di tipo riparatorio, con attività didattiche che prevedano momenti di riflessione e confronto con il gruppo dei pari e lavori socialmente utili all'interno dell'istituto. La funzione di rappresentante di Classe, d'Istituto o di membro della Consulta degli studenti costituisce un'aggravante in caso di qualsiasi infrazione disciplinare. La scuola è una comunità educante e lo studente che si fosse proposto per ricoprire incarichi di rappresentanza e che avesse ottenuto fiducia da parte dei compagni di classe o d'istituto, deve essere esempio di specchiata correttezza comportamentale.

Si configurano i seguenti diversi tipi di sanzioni, per grado di gravità e partendo dalle più lievi, per le quali sono indicate gli organi preposti ad irrogarle:

	SANZIONE	ORGANO SANZIONATORIO
1	Nota sul registro elettronico di classe (N)	Docente presente in classe, Dirigente Scolastico o un suo delegato, anche su proposta del personale A.T.A.
2	Ammonizione scritta (AS) , comunicata alla famiglia tramite il registro elettronico e archiviata nel fascicolo personale dell'allievo	Dirigente Scolastico o un suo delegato, su proposta del coordinatore di classe.
3	Sospensione dalle attività didattiche (SAD2) per un periodo fino a due giorni.	Il Consiglio di classe disciplinare su proposta del coordinatore di classe.

4	Sospensione dalle attività didattiche (SAD15) per un periodo superiore a 2 giorni e fino a 15 giorni.	Il Consiglio di classe disciplinare su proposta del coordinatore di classe.
5	Sospensione dalle attività didattiche (SAD+15) per un periodo superiore a 15 giorni.	Consiglio di Istituto su proposta del Consiglio di Classe

4. Sanzioni accessorie

Nell'ipotesi di sospensione dell'attività didattica fino a due giorni, lo studente sarà obbligato alla presenza a scuola ed al coinvolgimento in attività di approfondimento sulle conseguenze dei comportamenti che hanno determinato il provvedimento disciplinare ivi compresa la partecipazione, con stesura di relazione finale, ad incontri di studio, anche on line, su argomenti pertinenti alla violazione commessa.

La sospensione dell'attività didattica di durata superiore a 2 giorni e fino a 15 giorni comporterà l'obbligo dello stesso di svolgere l'attività di cittadinanza solidale presso strutture convenzionate con le istituzioni scolastiche e individuate nell'ambito degli elenchi predisposti dall'amministrazione periferica del Ministero dell'Istruzione e del Merito. Tali attività, se deliberate dal consiglio di classe, potranno proseguire anche dopo il rientro in classe della studentessa e dello studente secondo i principi di temporaneità, gradualità e proporzionalità.

In mancanza di strutture convenzionate, tale attività sarà svolta con le modalità di volta in volta individuate dall'organo sanzionatorio.

Nell'ipotesi di sospensione dell'attività didattica superiore a quindici giorni (SAD+15), lo studente avrà l'obbligo di partecipazione ad un percorso di recupero educativo promosso dalla scuola e che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria.

5. Sanzioni rieducative alternative

L'irrogazione delle sanzioni ha finalità educativa e formativa.

Nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni che prevedono la sospensione dell'attività didattica, l'allievo avrà possibilità di concordare (con consenso esplicito dell'alunno maggiorenne o della famiglia, nel caso di alunni minorenni) con l'Istituzione scolastica la conversione delle medesime in attività di natura sociale, culturale ed in generale a vantaggio della comunità scolastica (*cosiddette "sanzioni rieducative alternative"*), di volta in volta, stabilite. Le attività, nelle quali le sanzioni disciplinari possono essere convertite, non devono in nessun caso richiedere azioni pericolose per la salute e la sicurezza sia dell'alunno sanzionato, sia degli altri membri della comunità scolastica.

6. Reiterazioni delle sanzioni

È possibile irrogare un numero massimo di 5 note sul registro di classe; superato tale numero, le sanzioni disciplinari ulteriormente irrogate non potranno essere inferiori all'ammonizione scritta. È possibile irrogare un numero massimo di 2 ammonizioni scritte; superato tale numero, le sanzioni disciplinari ulteriormente irrogate non potranno essere inferiori alla sospensione dalle attività didattiche per un periodo sino a 2 giorni (SAD2).

Gli studenti con 2 ammonizioni scritte saranno automaticamente esclusi da visite guidate (anche di mezza giornata), viaggi d'istruzione, spettacoli di teatro o cinema, partecipazione a convegni e seminari che si svolgano all'esterno dell'Istituto.

Gli studenti che siano stati sanzionati con la sospensione dalle attività didattiche superiore a due giorni, saranno automaticamente esclusi da tutte le attività di arricchimento dell'offerta formativa, ivi compresi tirocini e stage, tornei e gare sportive.

7. Comportamenti sanzionabili

CODICE	INFRAZIONE	SANZIONE
<i>Ingresso ed uscita dall'Istituto</i>		
01	Ingresso e permanenza in Istituto senza motivazione dello studente assente dalle lezioni.	N
02	Mancato rispetto dell'orario scolastico.	N
<i>Ingresso ed uscita dalle aule</i>		
03	Lo studente esce fuori dall'aula senza permesso, anche se durante il cambio dell'ora.	N
04	Lo studente si allontana dall'aula per più di 15 minuti senza motivazione.	AS
05	Lo studente si allontana dall'aula adducendo una motivazione che, ad un successivo riscontro risulta falsa (ad esempio dichiara di essere stato convocato in Presidenza, di doversi recare presso l'Ufficio Didattica, di dover comunicare con un altro docente...).	AS
06	Lo studente si allontana arbitrariamente dall'Istituto durante le ore di lezione. Si intrattiene.	SAD2
07	Accesso arbitrario ai servizi igienici - uso arbitrario dell'ascensore.	N
08	Presenza immotivata di gruppi di studenti all'interno dei servizi igienici.	AS
09	Utilizzo immotivato dei servizi igienici ubicati in piani diversi rispetto all'aula di appartenenza o al laboratorio temporaneamente utilizzato.	N
10	Accesso alla sala docenti.	N
11	Consumo non autorizzato di cibo e bevande nelle classi e nei laboratori durante le ore di lezione.	N
12	Accesso ai distributori automatici di snacks/bevande durante l'orario delle lezioni.	N
<i>Pausa di socializzazione</i>		
13	Mancato rispetto delle indicazioni dei docenti o dei collaboratori	N

	incaricati della vigilanza durante la pausa di socializzazione.	
14	Rientro in classe oltre 5 minuti dopo la fine della pausa.	AS
Comunicazioni interne		
15	Mancato rispetto delle disposizioni e delle scadenze fissate tramite comunicazioni interne.	AS
Assenze		
16	Mancata giustificazione entro due giorni dal rientro.	N
17	Inattendibilità e irrilevanza delle motivazioni delle assenze.	N
18	Arbitrarie ed ingiustificabili assenze collettive.	N AS SAD2 (secondo la gravità e reiterazione)
Rispetto delle persone e dei loro beni		
19	Sottrazione di oggetti personali altrui.	SAD2 SAD15 (secondo la gravità e reiterazione)
20	Danneggiamento di oggetti altrui.	SAD2 SAD15 (secondo la gravità e reiterazione)
21	Tenere comportamenti che possano mettere in pericolo l'incolumità propria o altrui.	SAD2 SAD15 (secondo la gravità e reiterazione)
22	Atti di bullismo sotto forma di comportamenti aggressivi e di intimidazione nei confronti dei pari, come ad esempio molestie verbali, aggressioni fisiche e psicologiche, persecuzioni, discriminazioni etniche, confessionali, di genere o di orientamento sessuale, nonché ogni comportamento di tipo violento e intenzionale, di natura sia fisica che psicologica, oppressivo e vessatorio, ripetuto nel corso del tempo e attuato nei confronti di persone considerate bersagli facili o incapaci di difendersi.	SAD15 SAD+ 15 (secondo la gravità e reiterazione e l'impatto sulla dignità e sicurezza delle persone)
23	Ogni atto di bullismo perpetrato attraverso i social network, con la diffusione di messaggi offensivi, con foto e immagini denigratorie della persona (ATTI DI CYBERBULLISMO).	SAD+15
24	Alterchi tra studenti o tra studente e personale dell'Istituto con atteggiamenti aggressivi e minacciosi.	SAD5
25	Aggressioni fisiche contro le persone.	SAD15 SAD+ 15 (secondo la gravità e reiterazione)
26	Comportamenti che possono arrecare fastidio/disturbo ad altri (scherzi reiterati e contatti - anche di tipo fisico - non graditi).	AS SAD5

Rispetto delle strutture e dei beni dell'Istituto		
27	Sottrazione di dotazioni didattiche e di segreteria.	AS SAD5
28	Danneggiamento colposo o doloso di dotazioni tecnologiche e didattiche d'Istituto.	AS SAD15
29	Danneggiamento colposo o doloso di infissi, vetri, arredi, servizi igienici, segnaletiche e impianti/strumenti tecnici di Istituto.	AS SAD5 SAD15 (secondo la gravità e la reiterazione)
30	Mancato rispetto delle norme relative alla raccolta differenziata dei rifiuti.	N
Comportamento durante le attività		
31	Alzarsi dal posto assegnato senza autorizzazione del docente.	N
32	Parlare tra studenti di argomenti non correlati alla lezione in corso.	N
33	Disturbare o alterare le verifiche tramite suggerimenti, copiatura o uso di sussidi o sistemi non autorizzati durante le verifiche.	N
34	Alterazione o falsificazione delle prove di verifica e/o delle valutazioni delle stesse.	AS SAD15 SAD+15 (secondo la gravità e la reiterazione)
35	Uso non autorizzato di telefoni cellulari, riproduttori musicali e/o dispositivi di ripresa audio/video durante le attività programmate (salvo eccezioni autorizzate come da Art. 12, comma g)	AS SAD2 (secondo la gravità e reiterazione)
36	Effettuare foto o riprese (di persone, luoghi o fatti), durante l'orario scolastico senza autorizzazione.	AS SAD2 SAD15 (secondo la gravità, la reiterazione e l'impatto sulla dignità e sicurezza delle persone)
37	Illecita diffusione e/o pubblicazione anche su Internet di foto o riprese effettuate durante l'attività scolastica. (anche se scattate o registrate al di fuori dell'orario scolastico, ma relative all'ambiente scolastico o ai suoi membri)	SAD+15 (secondo la gravità, la reiterazione e l'impatto sulla dignità e sicurezza delle persone)

38	Mancata testimonianza sui fatti di cui oggettivamente lo studente è testimone.	SAD2
39	Inosservanza delle disposizioni in materia di sicurezza e tutela della salute, ivi compreso l'utilizzo immotivato delle uscite di sicurezza e delle scale antincendio.	AS SAD2
40	Ogni infrazione commessa nel corso di attività integrative svolte all'esterno dell'Istituto (visite guidate, viaggi d'istruzione, stage e formazione scuola-lavoro, partecipazione a seminari e convegni...).	AS SAD15 SAD+15 (secondo la gravità e reiterazione)

ATTI DI BULLISMO

41	Ogni comportamento di tipo violento e intenzionale, di natura sia fisica che psicologica, oppressivo e vessatorio, ripetuto nel corso del tempo e attuato nei confronti di persone considerate bersagli facili o incapaci di difendersi.	SAD15
-----------	--	--------------

ATTI DI CYBERBULLISMO

42	Ogni atto di bullismo perpetrato attraverso i social network, con la diffusione di messaggi offensivi, con foto e immagini denigratorie della persona.	SAD15
-----------	--	--------------

Legenda:

N: nota sul registro di classe

AS: ammonizione scritta

SAD2: sospensione dalle attività didattiche fino a 2giorni

SAD5: sospensione dalle attività didattiche fino a 5 giorni

SAD15: sospensione dalle attività didattiche fino a 15 giorni

SAD15: sospensione dalle attività didattiche giorni oltre15

6. Procedure disciplinari

6.A) Contestazione di addebito

Il docente testimone dei fatti che riscontri qualsiasi infrazione alle norme di comportamento descritte nel presente Regolamento, dovrà immediatamente annotarla sul registro di classe descrivendo il fatto, i tempi ed i testimoni. L'infrazione deve essere segnalata per le vie brevi al Coordinatore di Classe e/o al Dirigente Scolastico o un suo delegato. Il personale A.T.A. che assista ad eventuali infrazioni disciplinari dovrà darne comunicazione alla Dirigenza o al Responsabile di plesso.

6.B) Istruttoria e irrogazione

Chiunque sia sottoposto a sanzione disciplinare può chiedere di essere ascoltato dal Dirigente Scolastico per esporre le proprie ragioni, eventualmente anche con una memoria scritta. Le note sul registro di classe e le ammonizioni scritte vengono riportate sul registro elettronico e

comunicate alle famiglie in modalità telematica, mediante la consultazione del registro elettronico da parte dei genitori; se necessario, il Coordinatore di Classe può effettuare un fonogramma. Il provvedimento di sospensione dalle attività didattiche fino a due giorni (SAD2) e da due giorni fino a 15 giorni e la relativa sanzione accessoria sono irrogati con delibera del Consiglio di Classe e acquistano efficacia dopo essere stati notificati alla famiglia con comunicazione scritta del Dirigente Scolastico. L'esecutività del provvedimento non è sospesa da eventuali ricorsi.

Il Consiglio di classe disciplinare si svolge in due fasi:

- nella fase dibattimentale sono presenti il Dirigente Scolastico (o un suo delegato), almeno i due terzi dei docenti che lo compongono, i rappresentanti di classe dei genitori e degli studenti e studentesse, gli interessati, i testimoni e i genitori degli studenti e studentesse minorenni interessati;
- nella fase giudicante sono presenti solo il Dirigente Scolastico (o un suo delegato), almeno i due terzi dei docenti che lo compongono;

Nella fase giudicante, il Consiglio di Classe può proporre all'alunno (se maggiorenne) o ai genitori dell'allievo (se minorenne) di concordare una sanzione alternativa; l'eventuale esplicita accettazione della sanzione alternativa dovrà essere riportata nel verbale della seduta.

Nel caso in cui l'alunno abbia concordato una sanzione alternativa ma non vi abbia ottemperato, si applicherà l'ulteriore sanzione della sospensione dall'attività didattica per almeno 2 giorni.

La sanzione verrà irrogata con delibera del Consiglio di Classe, che verrà numerata e verbalizzata. Il provvedimento di sospensione dalle attività didattiche superiore a quindici giorni, e la sanzione accessoria vengono irrogati con delibera del Consiglio d'Istituto su proposta del Consiglio di classe e acquistano efficacia dopo essere stati notificati alla famiglia con comunicazione scritta del Dirigente Scolastico. L'esecutività del provvedimento non è sospesa da eventuali ricorsi.

Il Consiglio d'Istituto disciplinare si svolge in due fasi:

Nella fase dibattimentale sono presenti i componenti del Consiglio, gli interessati, i testimoni e i genitori degli studenti e studentesse minorenni interessati;

Nella fase giudicante sono presenti i componenti del Consiglio; devono astenersi studenti e genitori destinatari del provvedimento disciplinare e, tra i rappresentanti degli studenti e studentesse e dei genitori, coloro che si trovino in conflitto d'interesse con gli studenti destinatari del provvedimento disciplinare. Il conflitto d'interesse può ad esempio derivare da parentela, da rapporto di conclamata soggezione (casi di bullismo), da precedenti episodi di minaccia. I rappresentanti degli studenti e studentesse e dei genitori in conflitto d'interesse dovranno essere allontanati; in tal caso, la deliberazione potrà avvenire solo previo accertamento della sussistenza del numero legale.

Nella fase giudicante, il Consiglio d'Istituto può proporre all'alunno (se maggiorenne) o ai genitori dell'allievo (se minorenne) di concordare una sanzione alternativa; l'eventuale esplicita accettazione della sanzione alternativa dovrà essere riportata nel verbale della seduta.

Nel caso in cui l'alunno abbia concordato una sanzione alternativa ma non vi abbia ottemperato, si applicherà l'ulteriore sanzione della sospensione dall'attività didattica per almeno 16 giorni.

La sanzione verrà irrogata con delibera del Consiglio d'Istituto, che verrà numerata e verbalizzata.

7. Ricorso avverso l'irrogazione di una sanzione

Contro le sanzioni disciplinari che comportano la sospensione delle attività didattiche è ammesso ricorso all'Organo di Garanzia dell'Istituto.

Il ricorso può essere proposto dallo studente sanzionato o da chiunque vi abbia interesse, entro il termine di quindici giorni dall'avvenuta comunicazione dell'irrogazione.

8. Organo di garanzia e suo funzionamento

L'Organo di Garanzia è stato introdotto dallo *Statuto delle studentesse e degli studenti* (D.P.R. 249/1998, integrato e modificato dal D.P.R. 235/2007), per quanto attiene all'impugnazione delle sanzioni disciplinari (Art.5). Le modifiche introdotte rispetto alla normativa precedente sono finalizzate a garantire sia il "diritto di difesa" degli studenti, sia la snellezza e rapidità del procedimento, che deve svolgersi e concludersi alla luce di quanto previsto dalla L. 241/1990 *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi* e il DPR 184/2006, che ne disciplina le modalità attuative.

ART. 1 – Finalità e Compiti

L'Organo di Garanzia è un organo collegiale della scuola secondaria italiana di I e II grado e si basa sul principio per cui la scuola è una comunità all'interno della quale ognuno ha il diritto/dovere di operare per una serena convivenza attraverso la corretta applicazione delle norme.

Il suo funzionamento è ispirato a principi di collaborazione tra scuola e famiglia, anche al fine di rimuovere possibili situazioni di disagio vissute dagli studenti nei confronti degli insegnanti e viceversa.

Ha come principale obiettivo quello di promuovere serietà educativa e condivisione delle responsabilità, dei processi e degli esiti da parte di studenti e genitori e come principale compito quello di intervenire quando vi siano due parti che esprimono opinioni diverse su un fatto o un problema che abbia a che fare con i diritti, i doveri o la disciplina degli studenti. Rispetto alle parti questo organismo è un luogo "terzo", cioè esterno alla disputa, che ha una funzione simile a quella dell'arbitro. L'Organo, con differenti funzioni, è presente sia a livello di singolo istituto sia a livello regionale.

ART. 2 – Competenza – Funzioni

- a. La competenza dell'Organo di Garanzia è estesa sia ai vizi di procedura sia a quelli di merito. Le sue funzioni, inserite nel quadro dello Statuto delle studentesse e degli studenti, sono:
 - prevenire e affrontare tutti i problemi e conflitti che possano emergere nel rapporto tra studenti e personale della scuola e/o in merito all'applicazione dello Statuto ed avviarli a soluzione;
 - evidenziare eventuali irregolarità nel Regolamento interno d'istituto;
 - esaminare i ricorsi presentati dai genitori degli studenti o da chi esercita la patria potestà in seguito all'irrogazione di una sanzione disciplinare a norma del Regolamento di Disciplina.
- b. L'Organo di Garanzia ha il compito di deliberare in primo luogo circa l'ammissibilità del ricorso e, in caso affermativo, di valutare la correttezza della procedura messa in atto per l'irrogazione delle sanzioni.
- c. L'ammissibilità del ricorso è legata a:
 - ☐ aspetti non presi in esame durante l'accertamento;
 - ☐ carenza di motivazione;
 - ☐ eccesso della sanzione.

- d. La mancata indicazione di tali aspetti rende il ricorso irricevibile.
- e. Valutata la correttezza o meno del procedimento seguito per l'irrogazione della sanzione, l'Organo di Garanzia può confermare la sanzione inflitta, rendendola definitiva se già esecutiva, o revocarla, rinviando il caso all'Organo collegiale di competenza, che ha l'obbligo del riesame e di eliminazione del vizio rilevato.

ART. 3 – Composizione

L'Organo di Garanzia, **nominato dal Consiglio di Istituto**, è composto **da cinque membri**:

- a) il **Dirigente Scolastico** (o un suo delegato), che lo presiede;
- b) **un genitore** designato dal Consiglio di Istituto;
- c) **due docenti** designati dal Consiglio di Istituto;
- d) **uno studente/studentessa** designato/a dal Consiglio di Istituto;

ART. 4 – Elezione – Vigenza - Incompatibilità

- a. La designazione dei componenti dell'Organo di Garanzia avviene, di norma, nella prima seduta ordinaria del Consiglio di Istituto all'inizio di ogni periodo di vigenza del Consiglio di Istituto stesso.
- b. L'Organo di Garanzia resta in carica per l'intero periodo di vigenza del Consiglio di Istituto, salvo decadenza/perdita del diritto di far parte dell'Organo di singoli membri che saranno sostituiti con elezione di altro membro della stessa componente (genitori, docenti, studenti e studentesse) alla prima seduta utile del Consiglio di Istituto.
- c. Il genitore componente dell'Organo di Garanzia non può partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti il proprio figlio/a o studenti appartenenti alla classe del proprio figlio/a.
- d. I docenti componenti dell'Organo di Garanzia non possono partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui sono coinvolti propri studenti;
- e. Lo studente/ la studentessa componente dell'Organo di Garanzia non può partecipare ad alcuna seduta né assumere alcuna iniziativa relativa a situazioni in cui è coinvolto/a un proprio/a compagno/a di classe.
- f. Nel caso si verifichi una di tali situazioni, i componenti incompatibili non possono partecipare alla seduta e devono essere sostituiti dai membri supplenti.
- g. La funzione di segretario verbalizzatore viene svolta a turno da un componente dell'organo stesso, scelto tra la componente genitori o docenti o studenti e studentesse.

ART. 5 – Modalità e criteri di funzionamento generali

- 1. L'Organo di Garanzia viene convocato dal Presidente.
- 2. La convocazione ordinaria deve prevedere almeno tre giorni di anticipo sulla data di convocazione. In caso di urgenza motivata, il Presidente potrà convocare l'Organo di Garanzia anche con un solo giorno di anticipo.

3. Ciascuno dei componenti dell'Organo di Garanzia è tenuto alla massima riservatezza in ordine alle segnalazioni ricevute ovvero di cui è venuto a conoscenza in quanto membro o collaboratore dell'Organo di Garanzia, e non può assumere individualmente alcuna iniziativa né servirsi del materiale raccolto senza il consenso dell'Organo stesso e/o per scopi non attinenti alle finalità dell'Organo di Garanzia.
4. Le deliberazioni dell'Organo di Garanzia devono essere sancite da una votazione, il cui esito sarà citato nel verbale, nella quale non è ammessa l'astensione.
5. Si decide a maggioranza semplice e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
6. Il verbale della riunione dell'Organo di Garanzia è accessibile, secondo le norme e le garanzie stabilite dalle leggi sulla trasparenza e sulla privacy.
7. L'organo si riunisce con la partecipazione di almeno tre membri.

ART. 6 – I ricorsi per le sanzioni disciplinari

1. Il ricorso avverso ad una delle sanzioni disciplinari comminate conformemente al Regolamento di Disciplina può essere presentato da uno dei genitori o tutori esercenti la responsabilità genitoriale mediante istanza scritta indirizzata al Presidente dell'Organo di Garanzia, in cui si ricordano i fatti e si esprimono le proprie considerazioni inerenti all'accaduto. Non sono prese in esame le parti o le considerazioni che esulano dallo stesso.
2. Il ricorso deve essere presentato in segreteria studenti e studentesse entro il termine prescritto di quindici giorni dalla comunicazione della sanzione. I ricorsi presentati fuori termine non saranno in nessun caso presi in considerazione.
3. Fino al giorno che precede la riunione dell'Organo di Garanzia per discutere la sanzione, è possibile presentare memorie e/o documentazione integrativa.
4. Ricevuto il ricorso, il Presidente, o personalmente o nominando un componente istruttore, provvede a reperire, se necessario, gli atti, le testimonianze, le memorie del docente o dell'Organo che ha irrogato la sanzione, della famiglia, del Consiglio di Classe, dello stesso Dirigente Scolastico o di chi sia stato coinvolto o citato.
5. Il materiale reperito dall'istruttore viene raccolto in un dossier e costituisce la base della discussione e della delibera dell'Organo di Garanzia.
6. L'Organo si riunisce entro 10 giorni dal ricevimento del ricorso e convoca coloro che sono stati coinvolti per risentirne testimonianza e motivazioni. Prima di prendere una decisione, infatti, questo organismo deve invitare tutte le parti ad esporre le proprie ragioni per indurle a collaborare alla soluzione della contesa, ricreando un clima di serenità e di cooperazione.
7. Tutte le testimonianze sono rese a verbale.
8. Ogni decisione dell'Organo di Garanzia è verbalizzata e le decisioni assunte con le relative motivazioni sono messe per iscritto e firmate da tutti i componenti dell'Organo stesso.

9. L'organo può confermare, modificare o revocare la sanzione irrogata, offrendo sempre allo studente la possibilità di convertirla in attività utile alla scuola, tenuto conto della disponibilità dei locali per svolgere tali attività, nel rispetto della normativa sulla sicurezza, secondo modalità concordate tra l'Ufficio di Presidenza, i servizi del territorio e il Coordinatore di classe.
10. Nel caso in cui l'Organo di Garanzia, esaminata la documentazione prodotta dai genitori e dal Dirigente Scolastico, decida la non pertinenza della sanzione, il provvedimento sarà immediatamente revocato, con notifica scritta alla famiglia dell'alunno/a e al Consiglio di Classe interessato. Contemporaneamente gli atti emessi e ratificanti il provvedimento disciplinare saranno annullati.
11. Nel caso in cui l'Organo di Garanzia ritenga la sanzione pertinente, ne darà comunque comunicazione ai genitori che l'hanno impugnata.
12. Le decisioni dell'Organo di Garanzia sono emanate per iscritto e notificate, in modo riservato, alle persone interessate (Consiglio di Classe e genitori/tutori dell'alunno/a) entro i cinque giorni successivi alla delibera.

Avverso le decisioni dell'Organo di Garanzia interno all'I.I.S. "E. Fermi" di Aragona è ammesso ricorso all'Organo di Garanzia Regionale, che deve rendere il proprio parere nel termine perentorio di 30 giorni.